

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-509 del 05/02/2019
Oggetto	Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Dozza ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 1251 PG n° 66339 del 19/05/2015 relativa alla società FONDERIA FER Srl per lo stabilimento sito in comune di Dozza, loc Toscanella, via Emilia n° 5
Proposta	n. PDET-AMB-2019-498 del 01/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno cinque FEBBRAIO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana¹

DETERMINA

Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Dozza ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 1251 PG n° 66339 del 19/05/2015 relativa alla società FONDERIA FER Srl per lo stabilimento sito in comune di Dozza, loc Toscanella, via Emilia n° 5

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società FONDERIA FER Srl per lo stabilimento ubicato nel Comune di Dozza, loc Toscanella, via Emilia n° 5 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui in pubblica fognatura ⁴
 - Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli Allegato A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Aggiorna e sostituisce la precedente AUA adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 1251 PG n° 66339 del 19/05/2015.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;
5. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶
6. Obbliga la società FONDERIA FER Srl presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
7. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
8. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società FONDERIA FER Srl, c.f. 03063260370 e p.iva 00592831200, avente sede legale e stabilimento in comune di Dozza, loc. Toscanella, via Emilia n° 5, ha presentato in data 19/06/2018⁸ al Suap del comune di Dozza una domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente⁹. La modifica richiesta è riferita a tutte le matrici ambientali autorizzate.

E' pervenuta documentazione integrativa richiesta dagli Enti e volontaria rispettivamente in data 21/09/2018¹⁰, 19/11/2018¹¹ ed in data 07/12/2018¹²

In data 07/12/2018 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE¹³.

In data 25/10/2018¹⁴ e 19/12/2018¹⁵ sono pervenuti i pareri favorevoli con prescrizioni di HERA Spa,

⁵In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁶Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2018/15263 del 29/06/2018, **pratica SINADOC n° 20532 del 2018**

⁹ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Dozza ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 1251 PG n° 66339 del 19/05/2015

¹⁰ Documentazione integrativa agli atti di ARPAE con PGBO/2018/21895, 21896 e 21897 del 21/09/2018

¹¹ Documentazione integrativa agli atti di ARPAE con PGBO/2018/27229 del 19/11/2018

¹² Documentazione integrativa agli atti di ARPAE con PGBO/2018/28756 del 07/12/2018

¹³ Agli atti di ARPAE con PGBO/2018/28795

¹⁴ Parere di HERA Spa agli atti di ARPAE con PGBO/2018/25058 del 25/10/2018

¹⁵ Parere di HERA Spa agli atti di ARPAE con PGBO/2018/29661 del 19/12/2018

Ente gestore del servizio Idrico Integrato. Successivamente in data 28/12/2018¹⁶ è pervenuto il parere favorevole del comune di Dozza alla modifica dello scarico di acque reflue in pubblica fognatura.

In data 11/01/2019 è pervenuto il nulla osta acustico espresso dal Comune di Dozza¹⁷ riportato in allegato C al presente provvedimento.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 606,00 (importo corrispondente alle emissioni in atmosfera cod tariffa 12.03.04.02).

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura come individuati nel parere del comune di Dozza riportato in allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Nulla osta alla matrice di impatto acustico espresso dal comune di Dozza riportato in allegato C al presente atto

Il Responsabile
U Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni¹⁸

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹⁶ Parere del comune agli atti di ARPAE con PGB0/2018/30183 del 28/12/2018

¹⁷ Parre del comune agli atti con PG n° 4831 del 11/01/2019

¹⁸ Firma apportata ai sensi:

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 30/06/2019 degli incarichi di P.O. in scadenza il 31/12/2018.

Autorizzazione Unica Ambientale

FONDERIA FER Srl - Comune di Dozza - loc Toscanella - via Emilia n° 5

ALLEGATO A

matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via Emilia, classificato dal Comune di Dozza visto il parere di Hera Spa, scarico di acque reflue industriali: acque reflue di dilavamento piazzali, reflui civili e assimilabili, acque meteoriche provenienti dall'insediamento ad uso fonderia di seconda fusione di materiali ferrosi.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Dozza, visti i pareri di Hera Spa Prot.n° 116062 del 18/12/2018 e Prot n° 97570 del 25/10/2018, con proprio nulla osta ad autorizzare in AUA lo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura – atto n° 294 del 27/12/2018 riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.



COMUNE DI DOZZA
Città d'Arte
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

3° Settore Funzionale

Atto n. 294 del 27/12/2018

OGGETTO: NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA – DITTA FONDERIA FER SRL VIA EMILIA N. 5

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visti:

- l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013, presentata in data 19/06/2018 (acquisita al prot. n. 0004945), così come integrata in data 17/09/2018, in data 14/11/2018, dal sig. Generale Paolo Andrea in qualità di legale rappresentante della ditta FONDERIA FER SRL (CF/03063260370), per lo scarico delle acque reflue industriali: acque reflue di dilavamento piazzali reflui civili e assimilabili, acque meteoriche, in pubblica fognatura, provenienti dallo stabilimento, ubicato in Dozza Via Emilia n. 5;
- il precedente Nulla Osta ad autorizzare in AUA lo scarico delle acque reflue industriali domestiche e meteoriche di dilavamento nella pubblica fognatura del 27/02/2015;
- i pareri di HERA SPA - Direzione Acqua: prot. n. 116062 del 18/12/2018, pervenuto il 18/12/2018 (prot. n. 0010283 del 19/12/2018) e prot. n. 97570 del 25/10/2018, pervenuto il 25/10/18 (prot. n. 0008707);

Richiamati:

- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, parte III e s.m.i.;
- il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008;
- il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

**RILASCIATA NULLA OSTA
CON PRESCRIZIONI TECNICHE**

ad immettere nella pubblica fognatura di Via Emilia le acque reflue industriali: acque reflue di dilavamento piazzali reflui civili e assimilabili, acque meteoriche, provenienti dall'insediamento ad uso fonderia di seconda fusione di metalli ferrosi, ubicato in Dozza Via Emilia n. 5, distinto catastalmente al fg. 14 mapp. 98, della ditta FONDERIA FER SRL, alle prescrizioni indicate da HERA SPA di seguito richiamate:

- 1) è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera S.p.A. - Fognatura e Depurazione Emilia, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- 2) l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- 3) il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;
- 4) al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel regolamento del servizio idrico integrato;
- 5) per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA potrà effettuare prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n.1480/2010;
- 6) devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio;
- 7) lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs 152/06 ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:
 - PC1 pozzetto campionamento;
- 8) il presente parere è subordinato alle seguenti prescrizioni tecniche da realizzarsi entro 90 gg. dalla data di emissione dell'atto autorizzativo:
 - identificazione mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo del pozzetto di campionamento PC1;
- 9) punti di scarico finale in pubblica fognatura contraddistinti in planimetria:
 - S1 scarico finale acque di dilavamento piazzali, reflui civili, acque meteoriche;
- 10) la ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e delle vasche di separazione fanghi e oli a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 11) Per il mancato rispetto delle prescrizioni impartite, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca del presente Nulla Osta.

E' FATTO OBBLIGO

- di rispettare i limiti di emissione previsti dal presente nulla osta e dalle norme vigenti in materia.
- di ottemperare alle indicazioni e prescrizioni sopra richiamate.
- ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di dare tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico.

- l'eventuale realizzazione di opere edilizie potranno avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- Ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca del presente nulla osta per violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni fatte.

La ditta deve versare al Comune di Dozza € 50,00 per diritti di segreteria - autorizzazione allo scarico.

Allegati: 1) Elaborato grafico
 2) Tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs 152/06

Li, 27/12/2018

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

Susanna Bettini

(atto sottoscritto digitalmente)

Tabella 3 Allegato 5 alla Parte Terza D.Lgs 152/06 - Valori limite di emissione in fognatura.

Numero parametro	Sostanze	Unità di misura	Scarico in rete fognaria (*)
1	pH		5,5, - 9,5
2	Temperatura	°C	(1)
3	colore		Non percettibile con Diluizione 1:40
4	odore		Non deve essere causa di molestie
5	Materiali grossolani		Assenti
6	Solidi sospesi totali (2)	mg/L	≤ 200
7	BOD ₅ (come O ₂) (2)	mg/L	≤ 250
8	COD (come O ₂) (2)	mg/L	≤ 500
9	Alluminio	mg/L	≤ 2,0
10	Arsenico	mg/L	≤ 0,5
11	Bario	mg/L	-
12	Boro	mg/L	≤ 4
13	Cadmio	mg/L	≤ 0,02
14	Cromo totale	mg/L	≤ 4
15	Cromo VI	mg/L	≤ 0,20
16	Ferro	mg/L	≤ 4
17	Manganese	mg/L	≤ 4
18	Mercurio	mg/L	≤ 0,005
19	Nichel	mg/L	≤ 4
20	Piombo	mg/L	≤ 0,3
21	Rame	mg/L	≤ 0,4
22	Selenio	mg/L	≤ 0,03
23	Stagno	mg/L	
24	Zinco	mg/L	≤ 1,0
25	Cianuri totali (come CN)	mg/L	≤ 1,0
26	Cloro attivo libero	mg/L	≤ 0,3
27	Solfuri (come S)	mg/L	≤ 2
28	Solfiti (come SO ₂)	mg/L	≤ 2
29	Solfati (come SO ₃) (3)	mg/L	≤ 1000
30	Cloruri (3)	mg/L	≤ 1200
31	Fluoruri	mg/L	≤ 12
32	Fosforo totale (come P) (2)	mg/L	≤ 10
33	Azoto ammoniacale (come NH ₄) (2)	mg/L	≤ 30
34	Azoto nitroso (come N) (2)	mg/L	≤ 0,6
35	Azoto nitrico (come N) (2)	mg/L	≤ 30
36	Grassi e oli animali /vegetali	mg/L	≤ 40
37	Idrocarburi totali	mg/L	≤ 10
38	Fenoli	mg/L	≤ 1
39	Aldeidi	mg/L	≤ 2
40	Solventi organici aromatici	mg/L	≤ 0,4
41	Solventi organici azotati (4)	mg/L	≤ 0,2
42	Tensioattivi totali	mg/L	≤ 4
43	Pesticidi fosforati	mg/L	≤ 0,10
44	Pesticidi totali (esclusi fosforati) (5) tra cui :	mg/L	≤ 0,05
45	- aldrin	mg/L	≤ 0,01
46	- dieldrin	mg/L	≤ 0,01
47	- endrin	mg/L	≤ 0,002
48	- isodrin	mg/L	≤ 0,002
49	Solventi clorurati (5)	mg/L	≤ 2
50	<i>Escherichia coli</i> (4)	UFC/100mL	
51	Saggio di tossicità acuta (5)		il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale

Autorizzazione Unica Ambientale

FONDERIA FER Srl - Comune di Dozza - loc Toscanella - via Emilia n° 5

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fonderia di seconda fusione di materiali ferrosi svolta dalla società FONDERIA FER Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Dozza, loc Toscanella, via Emilia n° 5, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società FONDERIA FER Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: FORNO DI FUSIONE ROTATIVO

Portata massima	16000 Nm ³ /h
Altezza minima	15 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Metalli	5 mg/Nm ³

(*) Valore limite di emissione che si intende rispettato in quanto è utilizzato il combustibile gas metano.

Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Impianto di abbattimento: ciclone + abbattitore di calore + filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Punto di emissione proveniente da un impianto di combustione autorizzato ed in esercizio in data antecedente alle modifiche normative alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 apportate dal D.Lgs 183/2017, in attuazione della direttiva 2015/2193/UE. Poiché il valore di potenzialità termica nominale dell'impianto termico è superiore ad 1 MW, trattasi di medio impianto di combustione e come tale dovrà attenersi agli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/2017 stesso. Dovrà essere presentata

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

apposita istanza di adeguamento ai nuovi limiti di emissione entro i termini indicati dai commi 5 e 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi;

I valori limite da rispettare entro il 31.12.2029 ai sensi dell'art 273bis comma 5 del Dlgs 152/06 sono:

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 250 mg/Nm³

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: FORMATTAZIONE TERRE VERDI - CABINE SBAVATURA S1 S2 – DISTAFFATURA TERRE VERDI

Portata massima 40000 Nm³/h
Altezza minima 10 m
Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: DISTAFFATORE SABBIA RESINA - SABBIATRICI

Portata massima 30000 Nm³/h
Altezza minima 10 m
Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE FINALE

Portata massima 4800 Nm³/h
Altezza minima 12 m
Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: ciclone e filtro a tessuto

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

EMISSIONE E7
PROVENIENZA: MACCHINA SPARA-ANIME

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	5 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	20 mg/Nm ³
Silice libera cristallina	2 mg/Nm ³
Fenolo	5 mg/Nm ³
Ammine	5 mg/Nm ³
Formaldeide	2 mg/Nm ³
Ammoniaca e sale ammonio in forma gassosa (espressi come NH ₃)	15 mg/Nm ³
Acido solforico e suoi sali (espressi come H ₂ SO ₄) ...	5 mg/Nm ³
Furfurolo	2 mg/Nm ³
Polisocianati	5 mg/Nm ³

Punto di emissione dichiarato sospeso. La riattivazione dovrà essere preceduta da una specifica comunicazione inviata a questa ARPAE.

EMISSIONE E10
PROVENIENZA: BOX SBAVATURA E SALDATURA

Portata massima	50000 Nm ³ /h
Altezza minima	6 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Metalli (Cr, Ni)	0,1 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E11
PROVENIENZA: TORRE RIGENERAZIONE TERRE

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	13 m
Durata massima	5 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

EMISSIONE E12

PROVENIENZA: SILOS 1 E 2 – STOCCAGGIO TERRE DA RIGENERARE

Portata massima	2200 Nm ³ /h
Altezza minima	13 m
Durata massima	5 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

EMISSIONE E13

PROVENIENZA: SILOS 3, 4, 5, 6 - STOCCAGGIO TERRE NUOVE E RIGENERATE

EMISSIONE E14

PROVENIENZA: SILOS 7, 8, 9, 10 - STOCCAGGIO TERRE NUOVE E RIGENERATE

Portata massima	2600 Nm ³ /h
Altezza minima	13 m
Durata massima	5 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

EMISSIONE E20

PROVENIENZA: CAMINO DI SICUREZZA IMPIANTO FORNO FUSIONE

Punto di emissione di emergenza per i fumi del forno afferenti ad E1. L'utilizzo del punto di emissione E20 è consentita, tramite attivazione manuale del bypass, unicamente in caso di emergenza, segnalata dal sistema di sicurezza per rischio esplosione e per la protezione del filtro asservito ad E1 per sovra-temperatura.

Dovrà essere installato, a valle del sistema di by-pass, un misuratore in continuo di portata ovvero, in alternativa, un sistema che monitori in continuo l'apertura della valvola di by pass.

Unitamente all'invio delle analisi di messa a regime di E1, il gestore di stabilimento dovrà inviare una relazione descrittiva dell'intervento effettuato per il monitoraggio in continuo. Sul registro degli autocontrolli e manutenzione, dovranno essere annotate, a cura del gestore di stabilimento, le informazioni relative ai singoli eventi in cui si attiva il sistema di sicurezza sopra riportato, con l'indicazione della data, l'ora e il perdurare dello stesso; contestualmente dovrà essere trasmessa, entro 24 ore, specifica comunicazione ad Arpae ed al Comune di Dozza, descrittiva dell'evento e degli interventi posti in essere al fine del ripristino delle normali condizioni di esercizio dell'impianto.

EMISSIONI DA IMPIANTI TERMICI CIVILI PER RISCALDAMENTO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- NIOSH 7903; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione degli acidi inorganici (acido solforico, acido nitrico, acido fosforico);
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13649:2002 per la determinazione dei composti organici volatili per adsorbimento su carboni attivi ed analisi gascromatografica;
- Metodo UNICHIM 632:1984 per la determinazione dell'ammoniaca;
- Metodo EPA-TO11 A; NIOSH 2016 per la determinazione della formaldeide;
- Metodo contenuto nella norma UNI 10568:1997 per la determinazione della silice libera cristallina;
- Metodo ISTISAN 88/19 + M..UNICHIM 723 o UNI EN 14385:2004 per la determinazione dei metalli;
- Metodo NIOSH 2010 per la determinazione delle ammine alifatiche
- Metodo NIOSH 2002 per la determinazione delle ammine aromatiche
- UNI EN 13725:2004 per la determinazione degli odori (olfattometria dinamica)

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per

progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza

non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dei punti di emissione E1, E2, E3, E10 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli stessi punti di emissione e comunque non oltre il 31/01/2020 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Unitamente alle analisi di messa a regime il gestore di stabilimento dovrà inviare una relazione descrittiva dell'intervento realizzato per il controllo in continuo del sistema di by-pass per rilevare l'attivazione dell'emissione di emergenza E20. Entro la stessa data del 31/01/2020 le prese di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro; Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
4. Il progetto approvato col presente atto prevede l'installazione di un impianto di abbattimento a barriere osmogeniche per la riduzione e mitigazione delle emissioni diffuse di polveri ed odorigene della "zona 1_ distaffatore e reparto materie prime" e "zona 2_zona colatura e raffreddamento sabbia resina e terra verde". Tale sistema di abbattimento dovrà essere mantenuto in funzione ed in perfetta efficienza durante tutta la giornata lavorativa (8.30 – 18.30). La ditta FONDERIA FER Srl dovrà acquisire, preventivamente alla realizzazione dell'impianto di abbattimento a barriere osmogeniche, ogni parere o assenso eventualmente necessario ai fini della prevenzione incendi e/o protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro, in quanto non ricompresi nel procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
5. La ditta FONDERIA FER Srl dovrà effettuare un monitoraggio semestrale delle emissioni odorigene per una durata di due anni, mediante tecnica di olfattometria dinamica (UNI EN 13725:2004) relativamente al punto E1, ai portoni laterali e posteriore del capannone aziendale. Annualmente dovrà

essere trasmessa a codesta ARPAE una relazione tecnica contenente gli esiti dei campionamenti odorimetrici e valutazione degli stessi. Terminato tale periodo biennale, ARPAE valuterà la necessità di proseguire o meno il monitoraggio degli odori.

6. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
7. L'osservanza altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli che debbono essere effettuati a cura dello Stabilimento, di una periodicità trimestrale per il punto di emissione E1, semestrale per i punti di emissione E2, E3, E10, E7 (se riattivata) ed annuale per i punti di emissione E4, E11, E12, E13, E14.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

8. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta FONDERIA FER Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
9. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

FONDERIA FER Srl - Comune di Dozza - loc Toscanella - via Emilia n° 5

ALLEGATO C

Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995

Parere favorevole alla matrice di impatto acustico secondo le prescrizioni impartite dal comune di Dozza con proprio nulla osta del 11/01/2019 che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente allegato C.



COMUNE DI DOZZA

Città d'Arte

Città Metropolitana di Bologna

Via XX Settembre, 37 – 40060 DOZZA (Bo) Tel. 0542/678116-678351- 678382
Fax 0542/678270 E-MAIL: info@comune.dozza.bo.it [Http://www.comune.dozza.bo.it/](http://www.comune.dozza.bo.it/)
PEC: comune.dozza@cert.provincia.bo.it C.F. 01043000379 – P.IVA 00530311208
Delegazione di Toscanella Piazza Libertà, 3 - Tel. 0542/672408 Fax 0542/672293

2° SETTORE

SERVIZIO "URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, IGIENE AMBIENTALE ED AMBIENTE, SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLIZIA AMMINISTRATIVA"

Responsabile del Settore: Ing. Susanna Bettini

Responsabile del procedimento: Ing. Susanna Bettini

Tel. 0542/678382 opz. 3 fax 0542/678520 e-mail: ut@comune.dozza.bo.it

INVIO TRAMITE PEC

Spett.li

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e
Concessioni - Via San Felice, 25
Bologna

PEC aobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Istanza di modifica sostanziale di AUA vigente - FONDERIA FER SRL -
Via Emilia n. 5 Dozza -

In riferimento alla istanza di modifica sostanziale di AUA pervenuta il 19/06/18 (acquisita al prot. n. 0004945) dalla ditta FONDERIA FER SRL, evidenziato che relativamente all'impatto acustico la ditta dichiara che le variazioni previste non apporteranno modifiche significative alle emissioni generate dall'attività e che sarà comunque eseguita una nuova valutazione di impatto acustico al termine dei lavori, unitamente alla valutazione delle vibrazioni generate dall'attività vista la Valutazione di ARPAE - Distretto Imolese in data 07/12/2018 Sinadoc 20532/2018

SI CONFERMA quanto contenuto nel Nulla Osta Acustico del 27/02/2015 allegato all'Autorizzazione Unica Ambientale vigente prot. 0005508 n. reg. AUA/9/14, con la seguente prescrizione:

- La ditta dovrà effettuare una nuova valutazione di impatto acustico, redatta da Tecnico competente in acustica, al termine dei lavori (collaudo), unitamente ad una valutazione delle vibrazioni generate dall'attività stessa; le relazioni dovranno essere presentate entro Luglio 2019.

Dozza, lì 11/01/2019

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

(Ing. Susanna Bettini)

documento firmato digitalmente



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.